

**DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

**PAGINA BIANCA**

*Determinazione n. 62/2009.*

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 ottobre 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visti i conti consuntivi della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INAR-CASSA) relativi agli esercizi finanziari dal 2006 al 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Gaetano D'Auria e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2006, 2007 e 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

## PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2006 al 2008 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA), l'unica relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Gaetano D'Auria*

PRESIDENTE

*Mario Alemanno*

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2009.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

**RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

**PAGINA BIANCA**

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSI-  
STENZA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI LIBERI PRO-  
FESSIONISTI PER GLI ESERCIZI 2006, 2007 E 2008**

**S O M M A R I O**

	<i>Pag.</i>
<i>Premessa .....</i>	13
1. Profili generali.....»	14
2. Gli organi istituzionali .....	17
3. Il personale .....	19
3.1 La struttura amministrativa e la dinamica del costo del personale .....	19
3.2 Gli indicatori del costo del personale.....»	20
4. La gestione previdenziale e assistenziale .....	22
4.1 Le iscrizioni alla cassa e l'indice demografico.....»	22
4.2 La contribuzione.....»	24
4.2.1 Le entrate contributive.....»	24
4.2.2 La morosità contributiva.....»	25
4.3 Le prestazioni istituzionali.....»	27
4.3.1 Le prestazioni previdenziali.....»	27
4.3.2 Le prestazioni assistenziali .....	30
4.4 Gli indicatori di equilibrio finanziario.....»	32
4.5 L'efficienza operativa e produttiva dell'ente .....	34
5. La gestione patrimoniale .....	35
5.1 Premessa.....»	35
5.2 La gestione del patrimonio immobiliare.....»	36
5.2.1 Consistenza e struttura del patrimonio immobiliare .....	36
5.2.2 Investimenti, disinvestimenti e spese di manutenzione straordinaria. »	37
5.2.3 La situazione locativa e gli indicatori di redditività del patrimonio immobiliare .....	38
5.2.4 I crediti immobiliari .....	40
5.3 La gestione del patrimonio mobiliare .....	42
5.3.1 Consistenza e struttura del patrimonio mobiliare.....»	42
5.3.2 Analisi dei titoli e delle partecipazioni immobilizzate .....	43
5.3.3 Analisi dei titoli del circolante .....	46
5.3.4 Gli indicatori di redditività del patrimonio mobiliare.....»	49
6. Il bilancio.....»	50
6.1 Premessa.....»	50
6.2 Lo stato patrimoniale.....»	50
6.3 Il conto economico.....»	52
6.4 Il bilancio tecnico e l'equilibrio di medio-lungo periodo.....»	55
6.5 Il confronto tra il bilancio tecnico e il consuntivo 2008 .....	62
7. Considerazioni conclusive .....	64

## INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1 – Compensi ai titolari degli organi collegiali .....	Pag.	17
TABELLA 2 – Personale in servizio .....	»	19
TABELLA 3 – Costo del personale .....	»	20
TABELLA 4 – Indicatori dei costi del personale .....	»	20
TABELLA 5 – Indice di occupazione e indice di produttività .....	»	21
TABELLA 6 – Iscritti a Inarcassa .....	»	22
TABELLA 7 – Iscritti a Inarcassa – distribuzione per sesso .....	»	23
TABELLA 8 – Iscritti, pensionati e indice demografico .....	»	24
TABELLA 9 – Entrate contributive .....	»	24
TABELLA 10 – Crediti verso contribuenti .....	»	25
TABELLA 11 – Tempo medio di incasso dei crediti verso i contribuenti .....	»	26
TABELLA 12 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti .....	»	26
TABELLA 13 – Numero, tipologia e composizione percentuale delle pensioni erogate .....	»	27
TABELLA 14 – Onere per pensioni – valori assoluti e percentuali .....	»	28
TABELLA 15 – Contributi, prestazioni e indice di copertura .....	»	29
TABELLA 16 – Indennità di maternità .....	»	30
TABELLA 17 – Prestazioni assistenziali .....	»	31
TABELLA 18 – Base assicurativa .....	»	32
TABELLA 19 – Indicatori di equilibrio finanziario A) .....	»	32
TABELLA 20 – Indicatori di equilibrio finanziario B) .....	»	33
TABELLA 21 – Spese di gestione e indici di costo amministrativo .....	»	34
TABELLA 22 – Struttura del patrimonio di Inarcassa .....	»	35
TABELLA 23 – Consistenza patrimonio immobiliare sul totale delle attività patrimoniali .....	»	36
TABELLA 24 – Classi di investimento del patrimonio immobiliare .....	»	37
TABELLA 25 – Variazione complessiva delle proprietà immobiliari .....	»	37
TABELLA 26 – Plusvalenze e minusvalenze realizzate dalla vendita di immobili ..	»	38
TABELLA 27 – Aree locate del patrimonio immobiliare di Inarcassa .....	»	38
TABELLA 28 – Redditività del patrimonio immobiliare .....	»	39
TABELLA 29 – Crediti verso locatari .....	»	40
TABELLA 30 – Crediti immobiliari per tipologia di locatario .....	»	41
TABELLA 31 – Tempo medio di incasso dei crediti verso i locatari .....	»	41
TABELLA 32 – Movimentazione del fondo svalutazione crediti verso locatari .....	»	42
TABELLA 33 – Composizione del portafoglio mobiliare – valori contabili e percentuali .....	»	43
TABELLA 34 – Variazioni annue dei titoli immobilizzati .....	»	44
TABELLA 35 – Partecipazioni in imprese collegate .....	»	46
TABELLA 36 – Partecipazioni in altre imprese .....	»	46
TABELLA 37 – Variazioni annue dei titoli del circolante .....	»	47
TABELLA 38 – Partecipazioni campus biomedico S.P.A. ....	»	49
TABELLA 39 – Redditività del patrimonio mobiliare .....	»	49
TABELLA 40 – Stato patrimoniale .....	»	51
TABELLA 41 – Rapporto tra pensioni in essere e patrimonio netto .....	»	52
TABELLA 42 – Conto economico .....	»	53
TABELLA 43 – Bilanci tecnici a confronto .....	»	56
TABELLA 44 – Bilancio tecnico al 31/12/2006 secondo i parametri ministeriali ...	»	57
TABELLA 45 – Aliquota di equilibrio previdenziale ed effettiva .....	»	58
GRAFICO 1 – Aliquota di equilibrio previdenziale ed effettiva .....	»	58
TABELLA 46 – Tassi di crescita della spesa per pensioni e dei redditi professionali .....	»	59
GRAFICO 2 – Tassi di crescita della spesa per pensioni e dei redditi professionali. ....	»	59
TABELLA 47 – Indicatori della dinamica demografica e indicatori di condizione economica .....	»	60
GRAFICO 3 – Determinanti del rapporto spesa per pensioni redditi professionali .....	»	61
TABELLA 48 – Confronto consuntivo 2008 – bilancio tecnico .....	»	62

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce – ai sensi degli artt. 7 della l. 21 marzo 1958, n.259, e 3 del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509 – il risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa) relativamente agli esercizi 2006, 2007 e 2008.

La precedente relazione, riferita agli esercizi dal 2000 al 2005, è stata approvata da questa Sezione con determinazione 20 dicembre 2006, n. 112<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. Senato della Repubblica - Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XV Legislatura, Doc. XV, n. 81.

## 1. Profili generali

L'Inarcassa, già ente pubblico istituito dalla l. 4 marzo 1958, n. 179, è divenuta, dal 1995, associazione di diritto privato (art. 12 cod. civ.), in attuazione del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

L'appartenenza alla Cassa è obbligatoria per gli ingegneri e gli architetti – iscritti nei rispettivi albi – che esercitano esclusivamente la libera professione.

A norma dell'art. 3, comma 5, del citato d.lgs. n. 509/1994, la Cassa è assoggettata, relativamente alla gestione delle assicurazioni obbligatorie, al controllo della Corte.

I trattamenti previdenziali consistono, in base alla normativa statutaria e regolamentare, nell'erogazione delle seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia; pensione di anzianità; pensione di inabilità; pensione di invalidità; pensioni di reversibilità e indirette.

Alle prestazioni previdenziali si affiancano, oltre all'indennità di maternità, quelle assistenziali, che hanno ad oggetto: contributi per l'impianto degli studi professionali; assegni di studio a favore dei figli degli iscritti; sussidi a favore dell'iscritto o dei suoi familiari qualora versino in condizioni di disagio economico; polizza sanitaria; polizza assicurativa contro la responsabilità civile; mutui.

La Cassa può, inoltre, promuovere e gestire attività integrative, utilizzando fondi speciali costituiti da apposite contribuzioni, obbligatorie solo per gli aderenti a tali attività.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione sono costituite dai contributi obbligatori a carico degli iscritti e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, escluso – ai sensi del d.lgs. n. 509/1994 – ogni tipo di finanziamento o ausilio finanziario pubblico.

La contribuzione è basata su versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai professionisti.

Lo statuto prevede, in particolare, due tipi di contribuzione: quella di tipo *soggettivo*, cui sono tenuti solo gli iscritti ad Inarcassa e valida ai fini pensionistici, pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno dal professionista; e quella di tipo *integrativo*, cui sono tenuti, oltre agli iscritti, tutti i soggetti – comprese le associazioni e le società di professionisti – che sono iscritti negli albi professionali ma non ad Inarcassa.

Il sistema tecnico-finanziario della Cassa si basa sul finanziamento a ripartizione, con metodo di calcolo di tipo reddituale (talché l'entità delle pensioni viene commisurata,

da un lato, all'anzianità posseduta dall'iscritto al momento della cessazione; dall'altro, ai redditi professionali percepiti nel periodo lavorativo – pari, attualmente, a 20 anni – più prossimo alla cessazione).

In seguito all'approvazione della legge finanziaria 2007<sup>2</sup>, che ha introdotto più stringenti controlli sulla stabilità delle gestioni previdenziali, e all'emanazione del d.m. lavoro e previdenza sociale 29 novembre 2007, che ha richiesto di sviluppare le previsioni dei bilanci tecnici su un orizzonte temporale di 50 anni<sup>3</sup>, il Consiglio nazionale dei delegati di Inarcassa ha approvato, nel luglio 2008, una serie di modifiche statutarie che avrebbero dovuto entrare in vigore dal 1° gennaio 2009, ma che sono tuttora in fase di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Tali modifiche possono così riassumersi:

*aumento del contributo soggettivo*, attualmente pari al 10 per cento, di 1 punto nel 2009 e poi di un punto all'anno, fino a raggiungere il 14 per cento nel 2012;

*aumento del contributo soggettivo minimo*: il contributo minimo, pari, nel biennio considerato a 1.240 euro, elevato nel 2009 a 1400 euro (di cui 60 destinati ad attività assistenziali), salirà ulteriormente a 1800 euro nel 2013; successivamente, sarà rivalutato in base alle variazioni dell'indice Istat. Per i giovani di età inferiore ai 35 anni è prevista una riduzione del 50 per cento del contributo soggettivo e la riduzione a un terzo del contributo minimo;

*raddoppio dell'aliquota di contribuzione integrativa* dall'attuale 2 per cento al 4 per cento, con adeguamento annuo del contributo minimo in base all'indice Istat. A coloro che abbiano richiesto l'iscrizione prima di aver compiuto i 35 anni viene applicata la riduzione a un terzo del contributo integrativo minimo, per i cinque anni solari dalla prima iscrizione ma non oltre il compimento del 35° anno;

*allungamento del periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile*, dai migliori 20 redditi degli ultimi 25 anni dichiarati (a regime nel 2009) ai migliori 25 redditi degli ultimi 30 anni dichiarati (a regime nel 2014);

*introduzione di soglie limite per la convalida dell'anno di anzianità* ai fini del calcolo della pensione col metodo reddituale (6.000 euro per reddito Irpef o 10.000 euro

---

<sup>2</sup> L'art 1, comma 763, della legge finanziaria 2007 ha introdotto stringenti controlli sulla stabilità delle gestioni previdenziali, ora da valutare su un arco temporale di durata non inferiore a 30 anni. Inoltre, ha previsto, da una parte, l'adozione di un bilancio tecnico redatto secondo criteri determinati dal ministero del lavoro, di concerto con il ministro dell'economia, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio nazionale degli attuari e dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale; dall'altra parte, l'adozione, da parte delle casse, di provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri finanziari di lungo termine.

<sup>3</sup> Il bilancio deve inoltre verificare l'adeguatezza delle prestazioni e la congruità dell'aliquota contributiva vigente. Gli enti sono tenuti, altresì, a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie e sono obbligati a redigere il bilancio tecnico anche in occasione dell'adozione di modifiche statutarie o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria dell'ente.

per volume d'affari ai fini dell'Iva, con rivalutazione annuale di tali valori). Nel caso di mancato raggiungimento di una delle due soglie limite, l'importo della pensione risulterà costituito da: una quota calcolata con il metodo reddituale, per le annualità con redditi superiori alle soglie limite; una quota calcolata con il metodo contributivo, per le annualità con redditi inferiori alle soglie limite;

*modifica dei valori di reddito medio che determinano i vari scaglioni* per il calcolo della pensione. In particolare, se la media dei redditi risulterà maggiore di 40.350 euro, l'aliquota del 2 per cento verrà ridotta come segue: 1,71 per cento per lo scaglione da 40.350 euro a 60.800 euro; 1,43 per cento per lo scaglione di reddito da 60.800 euro a 70.900; 1,14 per cento per lo scaglione da 70.900 euro a 80.850 euro;

*nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità*, con l'introduzione di "quote" – costituite dalla somma tra età e anzianità contributiva – che, a regime, dovranno risultare pari almeno a 98. Inizialmente, la pensione di anzianità verrà corrisposta a coloro che, sommando l'età al periodo di contribuzione, raggiungeranno il valore 96; a partire dal mese di luglio 2011, il valore sarà pari a 97; da luglio 2013, il valore sarà 98. A coloro che, all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano un'età inferiore a 65 anni, l'importo della pensione verrà ridotto secondo determinati coefficienti (dal 17,3 per cento a per i cinquattottenni al 3 per cento per i sessantaquattrenni). Agli iscritti che, all'entrata in vigore delle nuove norme, abbiano età ed anzianità pari, rispettivamente, ad almeno cinquantacinque e trenta anni di versamenti verrà applicata la normativa attuale.

Secondo informazioni fornite dalla Cassa, gli interventi deliberati dal Comitato nazionale dei delegati assicurano la sostenibilità della gestione così come richiesto dalla legge finanziaria 2007. In base alle valutazioni attuariali, il saldo previdenziale (pareggio tra entrate e uscite previdenziali) rimane positivo fino al 2032, mentre il saldo corrente o totale (pareggio tra tutte le entrate e tutte le uscite) si allunga fino al 2044. Infine, il patrimonio rimane positivo fino al 2066 e rimane almeno pari alla riserva legale fino al 2055. Per una valutazione di tali elementi si rinvia al par. 6.4.